

Oltre 31 mila iscritti dell'Enasarco hanno esercitato il loro diritto di voto

## La Lista Fare Presto, la più votata dagli agenti

**Indispensabile ora un cambio di passo nella gestione della Fondazione**

**L**o scorso 7 ottobre si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione ed insieme alle Elezioni si è conclusa una campagna elettorale aspra che alcune liste hanno portato avanti con toni e modalità discutibili, attraverso attacchi anche di natura personale, con l'obiettivo di sviare l'attenzione rispetto ai reali problemi di Enasarco di cui erano e sono responsabili, essendo già da anni presenti negli organi di governance dell'ente. Prima di entrare però nel merito dei risultati di questa tornata elettorale partiamo dai confronti con le scorse votazioni del 2016 che rappresentarono il momento in cui, per la prima volta dall'istituzione dell'ente di previdenza ed assistenza di categoria, gli agenti, i rappresentanti ed i consulenti finanziari sono stati chiamati a scegliere i propri rappresentanti.

Il primo dato che balza sicuramente agli occhi, è che già da solo rappresenta un successo, dimostrando quanto sia stata corretta la scelta, allora assunta dalle istituzioni, ...

segue a pag. 2

### In questo numero

- La Lista Fare Presto, la più votata dagli agenti
- Agenti esclusi dal Decreto Ristori
- No alla totalizzazione Enasarco/INPS
- Sulla Privacy serve chiarezza
- L'esperto risponde
- Prove generali di LOCKDOWN
- Dal mese di ottobre on line il nuovo sito Enasarco
- Il disturbo post traumatico da stress (PTDS)

### Ultima ora Agenti esclusi dal Decreto Ristori

**Federagenti insieme ad Anasf, Assopam, e Fiacr sono sconcertati dalla cecità** con cui il Governo, nel Decreto Ristori bis approvato il 6 novembre u.s., ha trascurato le categorie professionali degli Agenti di Commercio, dei Consulenti finanziari, degli Agenti in Attività Finanziaria, dei Collaboratori di AAF e SMC e delle Aziende Mandanti. Con il nuovo DPCM le nostre categorie hanno ricevuto il definitivo colpo di grazia per l'esercizio delle loro professioni e questa mancanza di considerazione da parte dell'Esecutivo è uno schiaffo violento in faccia a centinaia di migliaia di iscritti e alle loro famiglie, in sofferenza da molti mesi. Ricordiamo che le categorie che rappresentiamo costituiscono una delle parti più produttive del paese e movimentano circa il 70% del PIL italiano. Nonostante la grande delusione il Governo ha i margini per rimediare, ma deve fare in fretta. Siamo disposti ad aprire immediatamente un tavolo con i Ministeri di competenza, al fine di porre rimedio a una mancanza grave e ingiusta, ma anche a intraprendere ogni azione necessaria, anche eclatante, per accendere un faro sulle nostre professioni e dare voce ai tantissimi colleghi in difficoltà. Non c'è tempo da perdere una cosa è certa: i Ristori devono riguardare anche gli agenti, questo è indiscutibile e non più rinviabile. ■

FATTURE  
PROVVIGIONALI  
ELETTRONICHE?  
CARTACEE?

**SCARICA IL  
SOFTWARE  
GRATUITO  
PER TUTTI GLI  
AGENTI DI  
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO  
TRAMITE CANALE  
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue  
Fatture Provvigionali  
Elettroniche e Cartacee  
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet  
[www.FattureAgenti.IT](http://www.FattureAgenti.IT)  
e attiva il tuo Account.

**Tutto Gratis al 100%**

Scopri le Funzionalità  
del Software Gratuito



**PARTI**

**AVVANTAGGIATO**

 soluzione **agenti**

**Il vantaggio di avere ciò che ti serve quando ti serve**

**SCOPRI DI PIÙ** 

# La Lista Fare Presto, la più votata dagli agenti

## Indispensabile ora un cambio di passo nella gestione della Fondazione

di **Luca Di Oto**

— Direttivo Nazionale Federagenti —

Lo scorso 7 ottobre si sono concluse le votazioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione ed insieme alle Elezioni si è conclusa una campagna elettorale aspra che alcune liste hanno portato avanti con toni e modalità discutibili, attraverso attacchi anche di natura personale, con l'obiettivo di sviare l'attenzione rispetto ai reali problemi di Enasarco di cui erano e sono responsabili, essendo già da anni presenti negli organi di governance dell'ente. Prima di entrare però nel merito dei risultati di questa tornata elettorale partiamo dai confronti con le scorse votazioni del 2016 che rappresentarono il momento in cui, per la prima volta dall'istituzione dell'ente di previdenza ed assistenza di categoria, gli agenti, i rappresentanti ed i consulenti finanziari sono stati chiamati a scegliere i propri rappresentanti.

Il primo dato che balza sicuramente agli occhi, e che già da solo rappresenta un successo, dimostrando quanto sia stata corretta la scelta, allora assunta dalle istituzioni, di obbligare l'ente ad indire pubbliche elezioni, è rappresentato dal considerevole aumento del numero di votanti: alle scorse elezioni, (tenutesi sicuramente in un clima più tranquillo, dal 1° al 14 aprile 2016), esercitarono il loro diritto di voto 25.448 iscritti pari a circa l'11,3% per cento del totale degli aventi diritto. Ebbene a 4 anni di distanza (in presenza di una situazione del tutto particolare) i votanti sono stati 31.287 pari al 14,5% del totale della base elettorale. L'aumento del 23% dei votanti testimonia non solo un sicuro segnale di crescita di attenzione alle sorti della Fondazione da parte degli iscritti, ma fa anche capire quanto tale operazione fosse in realtà necessaria ed ineludibile se pensiamo solo al fatto che, fino a pochi anni fa, del funzionamento e delle dinamiche di gestione di un Ente che governava un patrimonio miliardario si sapeva molto ed ancor meno si sapeva sui membri del suo C.d.A. nominati senza che gli iscritti avessero alcuna voce in capitolo.

Certo il numero degli iscritti che non hanno votato appare ancora troppo elevato e sarà opportuno analizzare e capire esattamente i motivi che hanno spinto così tanti colleghi a non esercitare il loro diritto: quanto hanno pesato

le difficoltà tecniche o eventuali rallentamenti nei servizi, quanto il ritardo nella consegna dei certificati? Quanto invece è da ascrivere alla scarsa chiarezza da parte dell'Enasarco nelle comunicazioni istituzionali? Quanto ha pesato questo rinvio sine die del voto, architettato ad arte, nel tentativo di distogliere o comunque allentare l'attenzione della categoria sull'importanza dell'appuntamento elettorale? Quanto vale, infine, l'endemica sfiducia dichiarata da molti circa le possibilità che l'Enasarco possa svolgere un ruolo attivo e propositivo per la categoria? Se queste sono al momento domande senza risposta, rappresentano anche i motivi che ci devono spingere sin da subito a dire che quella che inizia ora deve comunque essere una fase fondamentale di rinnovamento e riforma della Fondazione.

La ferma volontà di aprire una fase di rinnovamento e riforme all'interno dell'ente previdenziale, volta a garantire la trasparenza nella gestione del patrimonio degli iscritti, rappresenta sicuramente per Federagenti il primo ineludibile impegno nei confronti di tutti gli iscritti (quelli che ci hanno votato, quelli che hanno espresso altre volontà e, soprattutto, quelli che hanno scelto – per usare un termine a noi tristemente noto – di rimanere silenti)

Assicurando quindi sin d'ora il nostro totale impegno in tale direzione come Lista Fare Presto e a nome di Federagenti, (ma anche di Anasf e Fiacr) vogliamo ringraziare tutti i colleghi che con il loro voto ci hanno dato fiducia ringraziandoli soprattutto per aver creduto nel nostro progetto di cambiamento.

La Lista Fare Presto, lato Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari, ha ottenuto 14.019 voti pari al 44,81% dei voti totali. Pur non raggiungendo la maggioranza assoluta "Fare Presto", ha distanziato di oltre 13 punti la seconda lista che ha raccolto il 31,56, risultando quindi indubbiamente prima fra le 7 Liste Agenti che si sono presentate a queste elezioni.

Senza nessuna polemica, ma solo per spirito di precisione vogliamo solo portare all'attenzione di tutti un dato. Quando all'esito delle scorse elezioni la Federagenti dichiarò di essere di gran lunga la prima associazione per rappresentatività, non pochi sorrisero di queste affermazioni: ricordiamo che nel 2016 la Federagenti si presentò unitamente ad un'altra sigla sindacale e la lista congiunta raggiunse il 34% delle preferenze totali. L'altra associazione che nel 2016 si presentò con noi, ma succes-

sivamente al voto decise di seguire strade diverse votando per tutta la consiliatura omologamente alla maggioranza, alle attuali elezioni, pur non spendendo il suo nome, ha corso da sola ed ha ottenuto circa l'1,38% dei consensi. Sebbene non si tratti di dati omogenei non occorre essere fini analisti per comprendere quale era allora e qual'è oggi, il peso reale della nostra associazione all'interno della categoria.

Ciò detto torniamo al presente: ora non è tempo però né di toni trionfalistici, né di proclami, ora è il momento di lavorare seriamente e duramente per gettare le basi per una Fondazione Enasarco finalmente diversa da quella attuale: più equa dal punto di vista delle prestazioni pensionistiche e più vicina agli iscritti. Alla luce del risultato elettorale, noi di Federagenti, insieme a Fiacr ed Anasf siamo già al lavoro e la speranza è che le altre Liste, preso atto che la maggioranza degli Agenti di Commercio e dei Consulenti Finanziari ha scelto di premiare il Programma della Lista Fare Presto ritenendolo il più vicino alle proprie aspettative, riconoscano che è il momento di ripensare al futuro del nostro ente e vogliano concorrere, insieme al raggiungimento di tali obiettivi in modo costruttivo e nel perseguimento di ciò che è meglio e nell'interesse dell'intera categoria. Al di là delle diverse posizioni non possono essere gli iscritti all'Ente a pagare le spese di visioni utilitaristiche e di parte. Se fino ad un anno fa la nostra preoccupazione era per il nostro ente ora i tragici eventi di questo 2020 ci fanno dire che questo non è solo il momento di cambiare il nostro ente previdenziale, ma anche quello di divenire organicamente parte di un cambiamento del nostro sistema paese. Se comprendiamo che insieme siamo più forti e possiamo meglio perseguire gli obiettivi comuni, potremo dar vita ad una Fondazione Enasarco nuova che sia veramente di tutti gli iscritti e che possa operare come protagonista anche in questa fase di rinascita del nostro paese.

Qui ed ora vogliamo confermare tutto il nostro impegno in tal senso ribadendo inoltre la nostra volontà di continuare a tenervi puntualmente informati su tutto quanto accadrà all'interno di Enasarco nei prossimi 4 anni. Grazie ancora a tutti voi!



# Federagenti

CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a [info@federagenti.org](mailto:info@federagenti.org) chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore



# I RISULTATI DELLE ELEZIONI ENASARCO

Rispetto alle precedenti elezioni, la partecipazione al voto è stata maggiore: dal 24 settembre al 7 ottobre hanno infatti votato 31.287 agenti, contro i 25.448 del 2016



**44,81%**  
14.019 voti



**31,56%**  
9.974 voti



**11,07%**  
3.464 voti



**6,27%**  
1.963 voti



**3,54%**  
1.106 voti



**1,38%**  
433 voti



**1,37%**  
428 voti

**Totale: 31.287 voti**

## I DELEGATI ELETTI DI FARE PRESTO

Ecco chi sono i 18 delegati che rappresenteranno la lista Fare Presto nell'assemblea dei delegati Enasarco. A loro auguriamo buon lavoro



### GISELLA FACTA

Agente di commercio torinese, settore riscaldamento e condizionamento.



### MANFREDO CORNARO

Agente di commercio barese in pensione, ha operato nel settore edilizia e termoidraulica e attualmente è membro dell'assemblea dei delegati Enasarco. Presidente onorario di Federagenti, in cui da tanti anni opera a favore della categoria.



### ANTONIO FRICANO

Consulente finanziario palermitano, attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### ALBERTO PALELLA

Agente di commercio messinese, attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### GIUSEPPE GIULIANO COPPOLA

Agente di commercio leccese, in editoria, marketing, comunicazione e servizi alle imprese. Esperto in diritto di agenzia, è docente nei corsi di formazione per agenti. Vice segretario nazionale Federagenti e membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### FABRIZIO FORASTIERI

Consulente finanziario e Supervisor romano, attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **LEONARDO FABBRI**

Agente di commercio ferrarese nel settore dei materiali da costruzione. Attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **LORETTO BOGGIAN**

Padovano, esperto di diritto di agenzia, fiscale e previdenziale per agenti di commercio e consulenti finanziari. Ha insegnato a lungo nei corsi previsti per l'iscrizione al ruolo. Vice segretario nazionale Federagenti, è attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **FABIO ANTONINI**

Consulente finanziario romano, ha perfezionato i propri studi alla Bocconi. È attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **MATTEO RINALDI**

Agente di commercio foggiano, settore alimenti e bevande.



### **RAFFAELLA CORSETTI**

Aretina, esperta di diritto di agenzia, fiscale e previdenziale per agenti di commercio e consulenti finanziari, Direttrice dell'Osservatorio sulla previdenza di categoria della Federagenti. È attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **FABRIZIO QUAGLIO**

Consulente finanziario di Padova, nato a Vigonza nel 1963, auspica una gestione sana e oculata dell'Enasarco e del patrimonio della Fondazione.



### **ANTONIO OLIVIERI**

Agente di commercio lucchese, attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **MARTINO COLELLA**

Torinese, esperto di diritto di agenzia, fiscale e previdenziale per agenti di commercio e consulenti finanziari, responsabile di Federagenti Piemonte. È attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **LUIGI CRISCIONE**

Consulente finanziario, nato a Milano nel 1953, auspica una modifica del Regolamento elettorale Enasarco perché tutte le associazioni possano partecipare alle elezioni alla pari.



### **OSVALDO TRANCALINI**

Agente di commercio romano, settore calzaturiero. Attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **RITA NOTARSTEFANO**

Barese, esperta di diritto di agenzia, fiscale e previdenziale per agenti di commercio e consulenti finanziari. Responsabile Federagenti della Sicilia orientale, è attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.



### **GIAN FRANCO GIANNINI GUAZZUGLI**

Agente di commercio messinese, attualmente membro dell'assemblea dei delegati Enasarco.

# No alla totalizzazione Enasarco/INPS

## Ininfluente la non coincidenza dei periodi assicurativi in esame

di **Debora Bruno**

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

**L**a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con ordinanza del 7 luglio 2020, n. 14076 ha confermato il suo indirizzo circa l'impossibilità di procedere alla totalizzazione fra contributi Inps ed Enasarco anche laddove si tratti di periodi assicurativi non coincidenti.

La questione non è nuova, ma nel corso degli anni - la prima sentenza dei supremi giudici sull'argomento risale ormai al 2016 (Cass. 4 maggio 2016 n. 8887) - è sempre stata risolta negativamente per gli agenti di commercio che hanno scelto di adire la soluzione giudiziaria.

Il contenzioso nasce da una forzata interpretazione che alcuni esperti della materia hanno voluto dare dell'art. 1 del d. lgs. n. 42/2006 nella parte in cui prevede che "ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione..." La facoltà può essere esercitata a condizione che:

- il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno (ora 66 a seguito dell'ultimo adeguamento all'aspettativa di vita) di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
- sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Sulla base di tali disposizioni alcuni hanno ritenuto che gli agenti con posizioni assicurative suddivise in fra INPS ed Enasarco, non titola-

ri di un trattamento pensionistico presso dette gestioni previdenziali, potessero accedere all'istituto della totalizzazione per la parte in cui tali regimi non si sovrapponevano. Da ciò discendevano che ogni ente (quindi INPS ed Enasarco) presso cui erano stati versati i contributi fosse tenuto pro-quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo.

La tesi non deve essere sembrata peregrina ad alcuni giudici di merito, che, in primo grado o in appello, hanno accolto le richieste degli agenti, ma, purtroppo, in tutti i casi, le motivazioni non hanno retto al riesame della Corte di cassazione che hanno sovvertito le sentenze di merito sulla base delle considerazioni, da ultimo contenute nell'ordinanza 14076 del 7 luglio 2020, che di seguito si riportano testualmente:

"La questione proposta è stata esaminata da questa Corte di cassazione (Cass. 4 maggio 2016 n. 8887, n. 27969/2018) ed in tali occasioni si è affermato condivisibilmente che in attuazione della L. n. 243 del 2004, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, il cui testo originario (da applicare *ratione temporis*), consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono. La totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1962, con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, articolo 29, Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento

integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal Decreto Legislativo n. 42 del 2006 (cfr. Cass. n. 8887/2016, n. 27969/18)."



In sintesi quindi la tesi è ormai chiaramente delineata e consolidata secondo il ragionamento che segue: il trattamento pensionistico degli agenti di commercio gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco ha carattere integrativo rispetto alla pensione INPS e quindi non ha natura di previdenza ed assistenza sociale. L'Enasarco non costituisce il regime pensionistico generale per gli agenti di commercio (che è invece rappresentato dalla Gestione degli esercenti attività commerciali incardinata presso l'INPS), ma solamente una forma di pensione integrativa.

Da ciò discende che non è mai venuto meno per l'agente l'obbligo di iscrizione e versamento contributivo presso l'INPS e che vi dovrebbe quindi sempre essere coincidenza fra i periodi assicurativi INPS e quelli Enasarco (ulteriore motivo questo di inapplicabilità del regime del cumulo di cui al d. lgs. n.42/2006), ed il fatto che ciò non accada è unicamente ascrivibile al mancato rispetto da parte del soggetto di aver proceduto nel tempo al versamento dei contributi dovuti ex lege. Inutile dire che tale sentenza apre anche la possibilità per l'INPS di procedere al contributo forzoso dei contributi non versati laddove non sia maturata la prescrizione. ■

Da ciò discende che non è mai venuto meno per l'agente l'obbligo di iscrizione e versamento contributivo presso l'INPS e che vi dovrebbe quindi sempre essere coincidenza fra i periodi assicurativi INPS e quelli Enasarco (ulteriore motivo questo di inapplicabilità del regime del cumulo di cui al d. lgs. n.42/2006), ed il fatto che ciò non accada è unicamente ascrivibile al mancato rispetto da parte del soggetto di aver proceduto nel tempo al versamento dei contributi dovuti ex lege. Inutile dire che tale sentenza apre anche la possibilità per l'INPS di procedere al contributo forzoso dei contributi non versati laddove non sia maturata la prescrizione. ■



Emetti le tue Fatture  
Provvigionali Elettroniche in modo  
**TOTALMENTE GRATUITO.**  
Vai sul Sito Internet  
**www.FattureAgenti.IT**  
e attiva subito il Tuo Account.



**INVIO  
IMMEDIATO  
TRAMITE  
CANALE  
TELEMATICO SDI**

# Sulla Privacy serve chiarezza

**Federagenti ritiene necessario un approfondimento da parte dell'Autorità Nazionale**

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

**D**a quando, Il 25 maggio 2018, è entrato pienamente in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, abbiamo più volte affrontato la questione su queste pagine segnalando anche i nostri dubbi e perplessità specialmente in relazione all'attribuzione all'agente del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle aziende mandanti con cui collabora.

Sgombriamo subito il campo da perplessità: è indubbio che l'agente sia un titolare del trattamento laddove tratta i dati di clienti propri, cioè di clienti fidelizzati negli anni e con cui vi è ormai un rapporto lavorativo abituale che prescinde dalla titolarità in capo all'agente di uno specifico mandato con una determinata azienda.

Ma negli altri casi, quando è, cioè, la mandante a comunicare i dati dei clienti da contattare come deve essere inquadrato l'agente?

Per alcune aziende l'agente deve considerarsi un responsabile del trattamento, per altre (la minoranza invero) è un titolare autonomo del trattamento. Per noi sarebbe stato più corretto ricondurlo (per i dati forniti dalla mandante) alla figura del vecchio incaricato di cui al D. lgs. 196/03, ma il GDPR che ha profondamente ridisegnato tali figure rende il tutto piuttosto complesso.

Rimanendo quindi alla disquisizione tra agente - responsabile ed agente - titolare (o contitolare) la questione, a livello europeo, sta per essere chiarita.

Infatti il 19 ottobre è scaduta la consultazione pubblica sul testo delle **Linee Guida sui concetti di titolare, responsabile e contitolare del trattamento** dei dati nel Gdpr che il Comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato lo scorso 2 settembre. L'indirizzo che il Comitato fornirà rappresenterà un precedente importante in quanto tale organo indipendente è uno degli attori deputati ad assicurare la coerente applicazione del nuovo regolamento sulla privacy sull'intero territorio dell'Unione.

Queste Linee Guida sono molto attese soprattutto dalle associazioni di categoria degli agenti assicurativi perché potranno fornire importanti spunti per meglio regolamentare i rapporti tra questi e le Compagnie assicurative (la questione secondo noi potrebbe essere riproposta in forma molto simile per i consulenti finanziari). Secondo tali linee guida in capo a chi potrà essere individuata la titolarità sui dati dei clienti? Si scoprirà che sono di proprietà esclusiva degli agenti (come sostenuto dai principali sindacati di categoria degli agenti assicurativi) o invece le società e gli intermediari assicurativi possono essere individuati come contitolari?

Come si può immaginare gli interessi sottesi alle indicazioni che fornirà il Comitato sono enormi perché oltre alle ripercussioni dirette che queste avranno sulla corretta applicazione delle previsioni privacy del GDPR, si stabilirà chi "condurrà" il ballo tra Assicurazioni (compagnie mandanti) e rete distributiva (agenti). Ed è

inutile dire che questo potrà avere ripercussioni nel settore della intermediazione commerciale. In forza del Regolamento UE è il "titolare" il soggetto che stabilisce finalità e mezzi del trattamento, mentre il responsabile è colui che tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento ed è un soggetto separato da quest'ultimo. Una soluzione di compromesso, già delineata nelle linee guida potrebbe essere individuata nella contitolarità: si può avere contitolarità quando più soggetti congiuntamente individuano e stabiliscono finalità e mezzi del trattamento.

In sostanza si dovrebbe quindi immaginare che le grandi compagnie assicurative determinino parte rilevante delle proprie linee di azione congiuntamente con la propria rete, perché - ed il Comitato lo ricorda - il concetto di contitolarità deve trovare conferma a seguito di una analisi fattuale delle finalità e procedure che le parti vanno concretamente a definire. Allo stato alcune grandi compagnie, hanno già scelto la contitolarità del trattamento, ma al momento sono rinvenibili accordi tra assicurazioni ed agenti che disciplinano le varie ipotesi.


La speranza è che le linee guida possano comunque essere di supporto anche per noi, per aiutarci finalmente a comprendere come può meglio essere inquadrato il rapporto tra agenti di commercio e ditte mandanti. ■



# Federagenti



- **VOUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VOUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**



**Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina.  
Per gli indirizzi consulta il sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)**

# RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE INFORMATO SUL  
PALINSESTO DI RADIO AGENTI?

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**



## NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure  
collegati al tuo store e scarica  
la app di Radio Agenti.  
Ascoltaci dal tuo cellulare!



### SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



### ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito [www.radioagenti.it](http://www.radioagenti.it), sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



### SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!



# L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Sono un agente di commercio dal 1998. Con una azienda per 11 anni ho avuto un contratto come plurimandatario e da settembre 2018 sono diventato monomandatario. Se decido di interrompere il rapporto e comunico il preavviso alla mandante quanti mesi devo dare? La mandante può esimersi dall'accettarlo e lasciarmi libero anche se io non sono d'accordo?

**Risposta:** Se il suo contratto richiama gli Accordi Economici Collettivi, cosa altamente probabile dal momento che l'istituto del plurimandatario trova la sua fonte di regolamentazione negli Accordi Economici Collettivi e non nel codice civile i mesi di preavviso che deve dare sono cinque. Se invece – ma lo riteniamo improbabile – il suo contratto è regolato esplicitamente sul punto dal codice civile i mesi di preavviso da dare saranno sei, dal momento che il contratto di agenzia in esame è in vigore da più di sei anni.

L'applicazione o meno degli AEC rileva anche in relazione alla risposta da dare al suo secondo quesito.

Infatti, in caso di valenza degli AEC, è facoltà della parte che riceve disdetta (in questo caso l'azienda mandante), comunicare all'altra (cioè a lei), entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di risoluzione, la volontà di rinunciare in tutto o in parte al periodo di preavviso, senza che ciò comporti per nessuna delle parti l'obbligo di corrispondere la relativa indennità sostitutiva (vds. art. 10 terz'ultimo comma dell'AEC Commercio 2009: "La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione" o l'art. 9 penultimo comma dell'AEC Industria 2002 "La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione."

Nel caso in cui invece il contratto richiami solo la disciplina del codice civile, non è prevista la possibilità per la parte ricevente la comunicazione di disdetta, di liberarsi rinunciando al periodo di preavviso, con la conseguenza che laddove lo facesse, lei ben potrebbe agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da tale condotta della mandante (in questo caso l'indennità di mancato preavviso rappresenta un'ha quantificazione conven-

zionale del danno subito dalla parte, ferma la possibilità di dimostrare l'esistenza di un danno maggiore).

**Domanda:** Sono un agente che ha sempre operato come monomandatario e con la stessa azienda da 12 anni. Anche ai fini contributivi Enasarco, la mandante mi ha versato i contributi come monomandatario, benché nel mio contratto individuale non lo si dica mai espressamente. Ora sono alla risoluzione del contratto mi spetta il trattamento come monomandatario anche se non previsto dal contratto?

**Risposta:** In realtà ai fini delle indennità di fine rapporto l'unica differenza fra mono e plurimandatario è nel FIRR che viene liquidato dall'Enasarco (che prevede un conteggio più favorevole per i monomandatari), pertanto se è vero, come lei afferma, che l'azienda ha sempre effettuato i versamenti come monomandatario il problema sotto questo punto non si pone. Diverso è il discorso dei termini di preavviso e dell'indennità di mancato preavviso eventualmente spettante che sono ovviamente diversi fra mono e pluri, nel senso che il termine di preavviso può essere più ampio (e quindi più alta può essere la relativa indennità sostitutiva dovuta dall'azienda o dall'agente in caso di mancato rispetto dei termini).

Altra questione potrebbe essere quella relativa al patto di non concorrenza (laddove previsto nel suo contratto) che è diversamente determinato a seconda che l'agente sia mono o pluri. Nel caso in cui quindi la questione coinvolga più aspetti la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti più vicina per una completa disamina della questione.

**Domanda:** Sono un agente monomandatario. L'azienda, produttrice di materiale ed apparecchiature elettriche, per cui svolgo la mia attività mi ha affidato, con clausola allegata sin dall'origine al contratto iniziale del gennaio 2004, la gestione, delle merci vendute, per tutti i clienti di una determinata provincia – in cui la società non ha deposito, riconoscendomi una provvigione aggiuntiva. La scorsa settimana l'azienda, senza alcun preavviso, mi ha comunicato via pec che dal nuovo anno provvederà autonomamente alla gestione della logistica non riconoscendomi più le provvigioni che valgono quasi il 10% del mio fatturato annuo.

Né il contratto, né la clausola aggiuntiva parlano di una facoltà in tal senso per l'azienda, ma loro mi hanno risposto che era un incarico accessorio e potevano togliermelo in qualsiasi momento. È corretto?

**Risposta:** Se non è mai specificato né nel contratto, né nella clausola aggiuntiva, peraltro presente sin dall'origine e firmata contestual-

mente al mandato principale, che siamo di fronte ad un incarico accessorio, non basta il fatto che la prestazione non rientra tra le tipiche prestazioni/obbligazioni assunte con il contratto di agenzia per rispondere come ha fatto l'azienda. Altro punto di rilievo è il fatto che né il contratto né la clausola prevedono una scadenza od una facoltà dell'azienda di modulare il tenore dell'obbligazione né – pensiamo – la misura del corrispondente compenso da riconoscere.

Quanto accaduto quindi può rientrare solo nello schema di una modifica unilaterale del suo contratto, tanto possibile in quanto il contratto stesso sia espressamente disciplinato dagli AEC. In questo caso infatti le modifiche "imposte" dall'azienda sono possibili, ma solo nel rispetto e con le conseguenze di cui dell'art. 2 dell'AEC Industria (da ultimo rinnovato in data 30 luglio 2014). Tale articolo prevede la possibilità per la mandante di apportare variazioni del contenuto economico del contratto, in relazione a variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni. In realtà in questo caso la modifica proposta pare riguardare una "prestazione facente strutturalmente parte del contratto" e poi di conseguenza solo indirettamente l'entità delle provvigioni. Ragionando quindi in punto di stretto diritto ci si potrebbe chiedere se la modifica proposta possa rientrare nell'alveo di quelle ricadenti sotto la disciplina dell'articolo 2. In caso negativo la stessa risulterebbe illegittima rendendo così possibile il suo recesso per fatto e colpa. Da un punto di vista pratico è però più semplice e sicuro avere riguardo agli effetti pratici della modifica comunicata dall'azienda, che si concreta in una variazione in pejus per lei di oltre il 10% dell'imponibile annuo.

Tale variazione si deve considerare, in base al disposto dell'articolo 2 dell'AEC, di media entità e pertanto l'agente che non intende accettarla può entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di riduzione ricevuta, esprimere il proprio rifiuto all'accettazione delle nuove condizioni. Così facendo la comunicazione dell'azienda diventerà comunicazione di recesso ad iniziativa della mandante e lei avrà diritto tutte le indennità (firr, indennità suppletiva ed indennità meritocratica) di fine rapporto. Vista la delicatezza della questione ed i tempi ristretti, le consigliamo di rivolgersi al Sindacato o ad un professionista per un attento esame del suo contratto e per una migliore tutela dei suoi interessi.



**Cerchi  
Agenti di Commercio?**

Chiama ora il  
numero verde  
e troverai i tuoi  
Agenti di Commercio

**800.86.16.16**

Con il nuovo dpcm si ripropongono limitazioni che incidono pesantemente sugli agenti

# Prove generali di LOCKDOWN

**È impensabile lasciare fuori la categoria da ogni forma di sostegno economico**

a cura della **Redazione**

**C**ol nuovo DPCM sono state introdotte regole più restrittive rispetto al Decreto del 24 Ottobre. Infatti dal 6 novembre al 3 dicembre l'Italia sarà divisa in tre aree: zone gialle (rischio moderato), arancioni (rischio medio-alto) e rosse (rischio alto), in base all'indice Rt e ad altri 21 criteri. Di seguito la classificazione delle Regioni:

**ZONE GIALLE:** Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

**ZONE ARANCIONI:** Puglia e Sicilia.

**ZONE ROSSE:** Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Vediamo le regole, con particolare attenzione a quelle che impattano sugli agenti e rappresentanti di commercio.

**ZONA GIALLA:** è la zona con regole meno rigide. Dalle 22 e fino alle cinque del mattino è vietato uscire di casa, salvo motivi di salute o lavoro da documentare tramite autocertificazione. È consentito il trasporto privato mentre nel trasporto pubblico è prevista una capienza

dimezzata: 50 per cento su bus, metro e treni regionali. I centri commerciali sono chiusi nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi e chiudono anche i musei, le mostre, le sale bingo.

**ZONA ARANCIONE:** oltre alle misure previste per le zone gialle, è prevista la serrata di bar e ristoranti e il divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità, da documentare tramite autocertificazione.

**ZONA ROSSA:** oltre alle misure previste per le zone arancioni, vengono chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole, e anche i mercati di generi non alimentari. C'è il divieto di "ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", da documentare sempre tramite autocertificazione.

È chiaro che le nuove restrizioni introdotte impatteranno molto sul lavoro degli Agenti, con effetti via via crescenti a seconda delle zone in cui operano. Chiudere un esercizio commerciale significa non solo colpire esso ma tutta la filiera, di cui l'agente di commercio è un attore principale. Limitarne la mobilità significa complicare notevolmente la sua attività lavorativa e comprimere in modo drammatico i suoi guada-

gni. Chiaramente queste restrizioni colpiscono anche le mandanti, con l'effetto ulteriore per l'agente di ricevere ulteriormente dilazionate nel tempo le già limitate provvigioni da percepire in questo periodo.

Senza entrare nel merito delle scelte compiute dall'esecutivo inserendo Piemonte e Lombardia in zona rossa di fatto si bloccano o si limitano fortemente le attività di intermediazione commerciale in un'area geografica che vale circa il 30% del prodotto interno lordo. Migliaia di colleghi che operano in quei territori (perché quella è la loro zona di esclusiva o perché ivi hanno sede le aziende mandanti) si trovano di fatto alle prese con un secondo lockdown. Ricordiamo che migliaia di agenti e rappresentanti hanno già chiuso l'attività, molti altri stanno resistendo strenuamente nonostante la fortissima riduzione delle provvigioni percepite. Anche alla luce di questo nuovo DPCM, **chiediamo di nuovo con forza alle Istituzioni di avere dei Ristoranti anche per la nostra Categoria**, perché siamo ben consci dell'eccezionalità del momento e delle difficoltà in cui l'Esecutivo sta operando, **ma gli Agenti di commercio - che ricordiamo non hanno ammortizzatori sociali cui accedere - non possono essere lasciati soli in questo momento né possono essere considerati lavoratori di serie B.**

## Dal mese di ottobre on line il nuovo sito Enasarco

a cura della **Redazione**

**C**ome avete potuto notare il sito del nostro ente di previdenza è stato completamente rinnovato nella grafica e sono stati aumentati i contenuti e le informazioni disponibili nonché, si spera, la facilità di consultazione e reperimento delle stesse.

Come sapete per Federagenti la trasparenza è una necessità primaria ed irrinunciabile, pertanto abbiamo accolto con favore le dichiarazioni con cui l'ente ha comunicato questa innovazione, anche se si tratta di un primo passo di una più ampia operazione che deve necessariamente coinvolgere tutti gli aspetti della vita gestionale dell'ente. Comunque cominciare fi-

nalmente a fornire un servizio più chiaro e puntuale può rappresentare un punto di partenza.

D'altro canto durante il lockdown il sito ed i servizi on line rappresentavano l'unica possibilità di contatto con l'ente, ed il portale ha registrato un numero di accessi enormemente superiore a quello tradizionale.

In ogni caso l'obiettivo principale dell'Ente deve essere quello di migliorare la qualità dei servizi forniti con modalità on line sia sotto l'aspetto della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, sia dal punto di vista della chiarezza comunicativa e del dialogo necessariamente collaborativo che deve essere istituito con gli iscritti. È fondamentale che l'Enasarco non solo fornisca il servizio in modalità telematica, ma sappia anche, e con varie modalità (call center - assistenti virtuali etc) fornire riscontro ai dubbi degli agenti e soprattutto

to sappia instaurare con l'utenza un rapporto veramente collaborativo a fronte della reiezione di una domanda, di una richiesta o, ancor di più, di una prestazione, spiegando in modo chiaro qual è la difformità/irregolarità riscontrata e fornendo, laddove possibile, la soluzione per risolvere positivamente la questione facendo sì che l'iscritto possa pienamente usufruire di quei servizi/sussidi/benefit a cui ha diritto.

Quindi, in conclusione, benvenuto al nuovo sito Enasarco, ma alle parole devono seguire fatti e soprattutto risultati che possono essere solo misurati in una sempre maggiore soddisfazione dei bisogni degli agenti e dei consulenti finanziari iscritti alla Fondazione.

Vi assicuriamo anche in questo caso il nostro impegno a vigilare sul rispetto dei buoni propositi dichiarati dall'ente.

**Federagenti**  
CISAL

• **I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO**



# Il disturbo post traumatico da stress (PTSD)

a cura di **Maria Pia Cairolì**

— Dottoressa Psicologa in Como —

**A** Il disturbo Post Traumatico da Stress (che più avanti richiameremo con l'acronimo PTSD) è quel disturbo psicologico che può cogliere chiunque sia esposto a determinate e particolari situazioni personali od ambientali.

Questa condizione patologica, determina in qualche modo uno spartiacque tra la vita di prima e la vita dopo l'evento che l'ha scatenato, allacciando ancora le due esistenze con un "filo sempre più sfilacciato" e pronto a spezzarsi se non si interviene in maniera tempestiva attraverso un sostegno psicologico e talora anche con l'ausilio di un intervento farmacologico di supporto.

Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta e come si manifesta questo disturbo così invalidante.

Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali, il PTSD è un disturbo che, in seguito ad un grave evento traumatico o stressante, ha causato l'esordio di sintomi compromettendo in modo significativo la tenuta psicologica dell'individuo.

Di fatto, il soggetto è stato esposto ad una circostanza estremamente provante che ha comportato pericolo o minaccia di morte, per sé o per altri: un evento catastrofico, come un terremoto, un'alluvione, un incendio, un incidente d'auto o una drammatica ed inaspettata perdita, una violenza fisica, un tragico ed improvviso evento. Pensiamo per esempio all'11 settembre 2001 a New York o alla più recente e familiare caduta del Ponte Morandi a Genova.

Si instaura questa patologia anche quando un individuo è stato protagonista di grave aggressione fisica o psicologica o anche quando ha solo assistito ad un violento accadimento che ha coinvolto terze persone.

Quindi, questo disturbo psichico si può manifestare anche quando si è partecipe in modo indiretto a tragici episodi violenti e stressanti che segnano l'individuo profondamente da un punto di vista emotivo.

In conseguenza a tale trauma la persona continua a rivivere la situazione manifestando un pensiero distorto, circolare, ossessivo, incentrato sull'accaduto che non riesce a togliersi dalla mente, così da promuovere condotte di evitamento, a volte talmente restrittive, da creare situazioni di totale distanziamento dalla vita di tutti i giorni.

Questo disturbo, per esempio, si è palesato in maniera importante in un rilevante numero di persone con l'inaspettato e drammatico avvenimento del Covid-19.

Il soggetto affetto da PTSD rivive continui flashback: ricordi involontari che alimentano stati di tensione cronica che sollecitano l'attivazione del Sistema Nervoso il quale a sua volta produce manifestazioni sia fisiche che psichiche.

Fisiche quali: tachicardia, sudorazione, nodo alla gola, difficoltà relative al sonno, algie migranti, disturbi a carattere psicosomatico che

interessano dall'apparato gastrico a quello intestinale a quello muscoloscheletrico ecc...

Manifestazioni a carattere psicologico derivanti da pensieri intrusivi e continui che ricordano il trauma subito e che sostanziano preoccupazione, minaccia, ipervigilanza, forti risposte d'allarme, il persistere di aspettative negative, irrequietezza, incertezza, esplosioni di rabbia, senso di colpa, vergogna, disturbi dell'umore.

Tutto ciò può predisporre a sintomi ansiosi che possono declinarsi in attacchi di panico e depressione. Paure, che sovente prendono forma anche con incubi notturni e sogni dai dettagli crudi che riconducono al violento danno subito, che paralizzano la volontà del soggetto immobilizzando la sua capacità reattiva. Sintomi estremamente invalidanti, tanto da provocare disagi clinicamente rilevanti con compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo, affettivo e relazionale.

Purtroppo molte persone proprio a causa della pandemia soffrono di questa destabilizzante patologia.

Come se non bastasse il virus ha favorito in alcuni casi, la cd. "Sindrome della Capanna" che si declina in quel malessere che compare dopo un lungo periodo di isolamento sociale (lockdown), a causa di una costrizione come in questo caso l'avvento del Covid.

E' una manifestazione anch'essa indotta da una dose importante di stress e tensione accumulata, che si esteriorizza con la paura di uscire di casa, di ritornare a fare i conti con il mondo fuori dalle pareti domestiche diventate una sorta di bozzolo protettivo.

Questa Sindrome, detta anche del Prigioniero, interessa indistintamente ed in egual modo persone di tutte le età.

Certo è che, il PTSD e la Sindrome della Capanna sono due manifestazioni psichiche che possono portare il soggetto a diversi disagi nell'affrontare la vita ordinaria. Fortunatamente per i più, la Sindrome della Capanna generalmente (ma non sempre) è superabile in modo naturale con la ripresa delle precedenti abitudini e stile di vita.

Il PTSD invece è più ostico e si caratterizza per la sua durata. I sintomi precedentemente descritti accompagnano il soggetto in maniera permanente, quasi persecutoria, almeno per un mese consecutivo, fino ad instaurarsi costantemente nella sua quotidianità disturbandolo sia sul piano personale che sociale.

Con tutta probabilità questa sarà una delle patologie che contraddistinguerà il futuro prossimo di molte persone che hanno vissuto o stanno vivendo direttamente, ma anche indirettamente, le gravi difficoltà che sta portando con sé la presenza di questo terribile ed indecifrabile Virus, che spezza abitudini, speranze, legami, vite in modo così repentino e sconvolgente.

Qualche suggerimento:

Per prima cosa serve avere consapevolezza dell'accaduto. Comprendere di essere in una



situazione che compromette gravemente la propria salute.

Superare la fase della negazione, quella che vede la persona cercare con tutte le forze di resistere al volersi prendere cura di sé, perché non ammette a sé stessa di essere in seria difficoltà psicofisica e di non possedere gli strumenti necessari per risolvere da sola una simile problematica.

Provare ad accettare le emozioni che accompagnano questo brutto e lungo periodo che inevitabilmente incidono pesantemente sul comportamento.

Dare tempo al tempo ed entrare nella logica che non tutto può essere controllato a nostro piacimento e nel breve termine, mantenendo però costante la fiducia nel futuro.

Trasformare, magari anche attraverso la riflessione, le difficoltà che si stanno vivendo, soffermandoci di più sul senso della vita per noi e sul valore dei rapporti interpersonali rispetto alla dimensione del superfluo, cercando di dare forza a quello che davvero conta e limitando la resistenza al cambiamento che ineluttabilmente già si delinea a tinte più o meno gradite.

Calendarizzare le nostre giornate con obiettivi più plastici, ma nel contempo, significativi che possano distrarci dai pensieri circolari ed inquietanti, capaci solo di togliere energie e volontà.

Se però, nonostante gli sforzi fatti, i sintomi dovessero permanere e protrarsi nel tempo, sarebbe auspicabile il supporto di professionisti della mente che, soprattutto in fase acuta, valutino se sia necessario affiancare ad una terapia psicologica anche una farmacologica almeno nelle prime fasi di trattamento, per attenuare la sintomatologia ansiosa.

Sostegno psicologico capace, attraverso colloqui clinici indirizzati alla lettura del trauma, di approfondire le dinamiche mentali sottostanti, incistate in pensieri tossici che bloccano l'azione. Intervento che sappia valutare inoltre, il contesto dell'accadimento, il periodo in cui si è verificato, il vissuto del soggetto relativo all'evento traumatico, le relazioni coinvolte, il senso di impotenza di fronte al trauma subito. Le emozioni che emergono in modo difensivo, le emozioni invece che si sono cristallizzate nell'anima della persona.

Questo accompagnamento terapeutico sarà quindi indirizzato ad elaborare l'accaduto per superarlo, recuperando la forza di quell'"ESISTENZA" che all'inizio di questo articolo è stata rappresentata simbolicamente da una "CORDA" le cui estremità erano diventate così fragili da poter essere spezzate definitivamente dall'evento traumatico e ridarle invece una nuova tenuta, con una conseguente remissione della sintomatologia ed il ritorno ad una auspicabile vita serena. ■

